

2/2026

TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato,

letto il ricorso depositato da BACCHIN ELISABETTA nata a Dolo (VE) il 28-12-1972 C.F.: BCCLBT72T68D325Q, residente a Noale (VE) Via Ubaldo Bregolini n. 31G int. 18 con cui ha chiesto l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII);

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in un comune del circondario;

rilevato che la parte ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura dell'art. 283 CCII, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa, come pure alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante non possiede beni immobili, mentre l'autovettura FIAT 500, valutata € 4.000,00, è sottoposta a fermo amministrativo; non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura poiché, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 338.000,00 (cfr. pagina 12 della relazione dell'OCC avv. Paolo Polato, in data 16.2.2026), gode solamente di uno stipendio mensile di € 1.467,00 e, per il resto, dichiara di vivere in un immobile di un conoscente, tale Giubilato Luca in comodato gratuito con la figlia e la nipote;

rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori significativi risparmi, e che non sono emersi atti in frode compiuti dalla medesima;

ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante: sul punto l'OCC espone che *«...analizzando le precisazione dei crediti si può constatare che il debito maggiore è portato da AMCO per 277.851,22 euro, ex Banca Popolare di Vicenza, in forza di Mutuo Fondiario contratto in datata 04/10/2002, in solido con Facchin Fabio, per l'acquisto della prima*



casa sita in Spresiano alla via Lazzaris 11», e d'altro canto, «le posizioni debitorie più significative sono state assunte in un periodo nel quale il debitore beneficiava di maggiori redditi netti, compatibili con gli impegni allora assunti» (p. 5); il gestore evidenzia che la prima causa dell'indebitamento è la separazione dal coniuge avvenuta in data 28/09/2001 con cui le venivano affidati i due figli e riconosciuto un assegno mensile di mantenimento, che non è mai stato percepito; il divorzio è avvenuto il 31/10/2022, conseguentemente la signora ha dovuto provvedere personalmente al mantenimento suo e dei due figli e non è stata in grado di pagare il mutuo;

infine, l'OCC formula un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta;

visto l'art. 283 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara l'esdebitazione di BACCHIN ELISABETTA nata a Dolo (VE) il 28-12-1972 C.F.: BCCLBT72T68D325Q, residente a Noale (VE) Via Ubaldo Bregolini n. 31G int. 18, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

2. dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii;

3. dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, 1° e 2° comma CCII;



4. dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

5. dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

6. dispone che l'OCC comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, 8° comma CCII.

Si comunichi al PM e all'OCC.

Venezia, 5.3.2026.

Il giudice delegato

Marco Campagnolo

